

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3675 di mercoledì 09 dicembre 2015

Sorveglianza sanitaria e idoneità alla mansione

L'attività di sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente e l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Pubblichiamo un estratto del documento INAIL " INSula: Indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro. Medici competenti" che affronta lo svolgimento dell'attività di medico competente e gli obblighi.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD085] ?#>

L'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA SVOLTA DAL MEDICO COMPETENTE

La Sorveglianza Sanitaria (art.41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) è definita (art.2) come l'insieme di atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Lo svolgimento della SS da parte del MC sui lavoratori esposti ai rischi occupazionali, consiste, pertanto, nell'esecuzione di visite mediche, accertamenti di laboratorio chimico-clinici, strumentali, tossicologici e visite specialistiche per l'esplorazione degli organi specificamente esposti ad un determinato fattore di rischio. Questi accertamenti sanitari consentono al MC di verificare lo stato di salute del lavoratore e conseguentemente gli permettono di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Nell'ambito della SS vengono ricomprese differenti tipologie di visite mediche svolte dal MC:

- visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (la periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal MC in funzione della VdR. L'Organo di Vigilanza (OdV), con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della SS differenti rispetto a quelli indicati dal MC;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal MC correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

L'ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA

Al termine delle visite mediche di SS, sulla base delle risultanze degli accertamenti sanitari eseguiti ed in considerazione dello stato di salute del lavoratore, il MC esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Tale giudizio può essere di:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea (vanno precisati i limiti temporali di validità);
- inidoneità permanente.

Il giudizio di idoneità deve essere espresso dal MC per iscritto fornendo copia dello stesso al lavoratore ed al DL. Su tale giudizio, che deve contenere la firma del lavoratore per avvenuta consegna, deve essere specificata la mansione svolta dal lavoratore e i relativi fattori di rischio ai quali egli è esposto, deve essere specificata la data della successiva visita medica e deve essere riportata la data di emissione. Avverso i giudizi del MC, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'OdV territorialmente competente, che dispone - dopo eventuali ulteriori accertamenti - la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it